

1. Una ulteriore proroga all'invio telematico degli atti al Registro delle imprese

La **L. 1 agosto 2003, n. 200** (pubblicata nella G.U. n. 178 del 2 agosto 2003), nel convertire il D.L. 24 giugno 2003, n. 145, concernente "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*", ha aggiunto l'articolo 8-bis, che dispone **un ulteriore rinvio della trasmissione telematica degli atti al Registro delle imprese.**

L'articolo 8-bis recita testualmente:

Art. 8-bis (Adempimenti relativi al Registro delle imprese)

1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Si ricorda, innanzitutto, che il comma 2-bis, aggiunto dall'art. 13-ter, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, stabiliva quanto segue:

*"Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, **in caso di assenza di firma digitale** ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge".*

Dopo un mese dalla partenza dell'invio telematico (1° luglio 2003), viene stabilita una **ulteriore proroga** all'obbligo, da parte delle società, di inviare telematicamente gli atti e le denunce al Registro delle imprese.

In sostanza, **potranno essere presentati fino al 31 ottobre 2003, sia online che su carta:**

- 1) i bilanci di esercizio e gli atti di nomina degli amministratori e dei sindaci (redatti in fase di approvazione del bilancio d'esercizio);
- 2) tutte le altre domande, denunce e gli atti che le accompagnano, da presentare al Registro delle imprese.

Per il relatore del decreto in questione (Onorevole Luciano Falcier) "*la legge è chiara nelle intenzioni e copre anche il periodo pregresso*". Dunque, l'entrata in vigore dopo la scadenza del 30 luglio non dovrebbe avere conseguenze sanzionatorie a carico dei ritardatari.

Non crediamo che sia altrettanto per i Conservatori del Registro delle imprese che dovranno decidere sia sulla individuazione degli atti che rientrano in questa proroga, sia sull'applicazione o meno delle sanzioni per il ritardato deposito dei bilanci prima della entrata in vigore della legge in questione.

Anche in questo caso qualcuno augura che prevalga il buon senso. Tuttavia, ci rimane difficile sperare nel buon senso dei Conservatori quando chi ha mancato di buon senso, per primo, è stato proprio il Legislatore, lasciando prima partire l'obbligo dell'invio telematico e dopo un mese prevederne una ulteriore proroga (la terza!), poi non promulgando nei tempi utili la norma che prevede tale proroga, peraltro assai vaga e imprecisa, la quale non mancherà

di creare un notevole contenzioso e una disparità di comportamenti tra le diverse Camere di Commercio.

Per concludere: noi riteniamo che, da una interpretazione coordinata delle norme sopra citate, l'inoltro della pratica con "*allegazione degli originali o di copia cartacea*" può essere fatta solo nel caso di "*assenza di firma digitale*". Dunque, **coloro che sono in possesso del dispositivo di firma digitale hanno l'obbligo di fare invio telematico.**

2. Qualche problema per la nuova versione di Di.Ke. 3.0.5

Abbiamo ricevuto alcune telefonate che ci segnalavano alcuni problemi sulla **nuova versione del software di firma digitale Di.Ke. 3.0.5**, la quale, a volte, non rileva il lettore di SmartCard, dando il seguente messaggio di errore: "*card non inserita nel lettore*".

Secondo la nostra esperienza, il problema è risolvibile selezionando dal menu *Opzioni* del programma Di.Ke. la voce *Lettore Utente* e cliccando poi sul primo lettore riportato nella finestra (IPM-NET miniLector USB 0).

Alla pressione del tasto OK il programma con un messaggio avverte che, per rendere operativa la modifica, il Di.Ke. dovrà essere chiuso.

Alla successiva esecuzione del programma il problema dovrebbe essere risolto.

3. La scadenza delle smart-card

Nonostante gli avvisi inviati dall'Ente certificatore InfoCamere e nonostante anche i nostri ripetuti inviti, molti utenti che hanno richiesto la smart-card nell'anno 2001 hanno fatto scadere il proprio dispositivo di firma digitale.

Si ricorda che tutte le smart-card rilasciate a **decorrere dal 26 aprile 2001** hanno durata **biennale**, pertanto, tutti coloro che sono in possesso di una smart-card rilasciata a decorrere da tale data hanno ricevuto o riceveranno un avviso via e-mail o per posta (attraverso la società Enel.it) **entro i tre mesi utili per il rinnovo.**

Il rinnovo può essere effettuato o dalla propria stazione di lavoro, collegandosi al sito www.card.infocamere.it, oppure recandosi, con la propria smart-card, presso un qualsiasi ufficio di registrazione o intermediario dotato di tutti i supporti tecnici richiesti.

Attenzione: coloro che lasceranno scadere la propria smart-card saranno costretti a richiedere un nuovo dispositivo di firma digitale, a pagamento.

4. I primi avvisi di rettifica per il testo della riforma del diritto societario

Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003 sono stati pubblicati un AVVISO DI RETTIFICA e un ERRATA CORRIGE, entrambi relativi alla riforma del diritto societario.

I due comunicati apportano rettifiche importanti e correzioni di errori materiali che sono contenuti nell'originale del provvedimento pubblicato sulla G.U. del 17 gennaio 2003.

Nella sezione "**La riforma del diritto societario**" del nostro portale si possono trovare i testi aggiornati dopo gli avvisi di rettifica.

5. Novità in materia di brevetti e marchi

5.1. Nuova modulistica

Con **Decreto del Ministero della attività produttive n. 171 del 9 maggio 2003** (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 160 del 12 luglio 2003) è stata approvata la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.

Nella sezione "**Modulistica – Altre attribuzioni**" si possono trovare i nuovi modelli con le relative istruzioni ministeriali per la compilazione.

5.2. Sezioni specializzate presso Tribunali e Corti d'Appello

Con **D. Lgs n. 168 del 27 giugno 2003** (pubblicato nella G.U. n. 159 del 11 luglio 2003) che ha per oggetto la istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso Tribunali e Corti d'Appello.

Per ora sono state istituite 12 sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'Appello di: BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE e VENEZIA (art. 1).
Ogni sezione specializzata comprende vari distretti di Corte d'Appello (art. 4).

Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e diritti d'autore, nonché in materia di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale (art. 3)

6. Codice in materia di protezione dei dati personali

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 il **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e sostituirà la legge n. 675 del 31 dicembre 1976 e molte disposizioni di legge e di regolamento.

E' possibile scaricare l'intero decreto al seguente indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=228213>

7. La definizione agevolata del diritto annuale

Nella Newsletter n. 10 dell' 8 luglio scorso abbiamo riferito sulla possibilità di definire in maniera agevolata per i diritti annuali dovuti dalle imprese iscritte o annodate al Registro delle imprese dal 1997 al 2002.

Abbiamo anche riferito che le Camere di Commercio, nella loro piena autonomia, possono aderire o meno e, in caso positivo, scegliere tra le modalità previste dal decreto.

Ad oggi, da fonte Unioncamere, **le Camere di commercio che aderiscono** alla definizione agevolata del diritto annuale sono quelle di: **COSENZA, CALTANISSETTA, AVELLINO e TERAMO.**

Quelle, invece, **che non aderiscono** sono le seguenti: **ANCONA, BERGAMO, LATINA, MASSA CARRARA, POTENZA, PRATO, TRIESTE, TORINO e UDINE.**

Tutte le altre Camere di Commercio non hanno ancora preso una decisione.